

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**150 / 2022 del 03/05/2022**

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA AREU E UNIVERSITA' VITA - SALUTE SAN RAFFAELE A FINI DI DIDATTICA INTEGRATIVA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA AREU E UNIVERSITA' VITA - SALUTE SAN RAFFAELE A FINI DI DIDATTICA INTEGRATIVA

vista la seguente proposta di deliberazione n. 255/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l'art. 27, che prevede la possibilità per i Rettori delle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 34 e seguenti del D.Lgs. n. 368/1999 e l'art. 3 comma 3 del D.I. del 4 febbraio 2015 n.68 che prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;
- la Legge Regionale della Lombardia del 30/12/2009 n. 33 – T.U. delle leggi regionali in materia di sanità e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13.06.2017 – Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziali delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. 68/2015;

PREMESSO che:

- la citata normativa consente alle Università di avviare gli studenti e i laureati o diplomati universitari presso datori di lavoro pubblici e privati, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l'Università Vita – Salute S. Raffaele svolge attività didattiche e formative in plurimi ambiti;
- ai sensi dell'art. 16 della LR 33/2009 (come modificata dalla LR 23/2015 e dalla LR 22/2019 con istituzione dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza e attivazione della stessa con DGR 2071/2019 e DGR 4078/2020) AREU ha il compito, tra gli altri, di coordinare e monitorare il servizio di soccorso di emergenza urgenza extraospedaliera, unitamente a quello di identificare le strategie formative necessarie a qualificare in modo uniforme e mirato le attività di emergenza extraospedaliera, valorizzando le competenze tecniche delle singole professionalità (sanitarie, tecniche e amministrative), e agendo anche attraverso l'individuazione di modalità operative integrate, interdisciplinari e interprofessionali;

DATO ATTO che, con provvedimento deliberativo n. 336/2019 del 28.10.2019, è stato dato avvio alla collaborazione tra AREU e Università Vita – Salute San Raffaele tramite la

sottoscrizione della Convenzione Quadro ai fini di didattica integrativa finalizzata al completamento della formazione accademica e professionale dei medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva;

CONSIDERATO CHE, l'Università Vita – Salute San Raffaele ha manifestato l'interesse a prorogare le convenzioni di didattica integrativa al fine di mantenere un'adeguata rete formativa delle scuole di specializzazione di UNISR fino alla conclusione dell'anno accademico 2021/2022 (nota prot. 5530/2022 del 30.03.2022);

DATO ATTO CHE:

- attraverso la sottoscrizione dell'Addendum, le parti si impegnano a prorogare la durata della Convenzione sino alla conclusione dell'anno accademico 2021/2022 e, quindi, fino al 31 ottobre 2023;
- è pervenuto ad AREU l'addendum modificativo della Convenzione sottoscritto da Università Vita – Salute San Raffaele (nota prot. 7219/2022 del 26.04.2022);

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo dell'Addendum alla Convenzione stipulata fra AREU e Università Salute – Vita San Raffaele autorizzandone la sottoscrizione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a fini di didattica integrativa relativa alla scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, sino alla conclusione dell'anno accademico 2021/2022, quindi fino al 31 ottobre 2023;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio dell'Agenzia;
3. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
4. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009);

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

CONVENZIONE A FINI DI DIDATTICA INTEGRATIVA TRA AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA E L'UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

L'Università Vita-Salute San Raffaele, con sede in Milano, Via Olgettina 58, nella persona del Consigliere Delegato, Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi;

E

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito "AREU") con sede in Milano, Via A. Campanini 6, nella persona del Direttore Generale pro-tempore, Dott. Alberto Zoli.

PREMESSO

- che l'Università Vita-Salute San Raffaele ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.
- Che AREU ha interesse alla formazione di medici specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università Vita-Salute San Raffaele.
- Che secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402, "Recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", "Nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l'Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette strutture complementari, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. A differenza delle strutture di sede e delle strutture collegate le strutture complementari possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio nazionale".
- Che il Decreto Interministeriale di cui sopra dispone, inoltre, che le strutture complementari devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

AREU mette a disposizione dell'Università Vita-Salute San Raffaele spazi e attrezzature dei Servizi delegati ad AREU in qualità di struttura complementare ai sensi del Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017 n. 402 per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

Art. 2

Le modalità e i tempi di frequenza delle strutture della Direzione Sanitaria da parte di iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università saranno concordati tra le Parti, in rapporto alle normative e alle esigenze organizzative dei singoli Enti.

Il Direttore dei Servizi delegati ad AREU presso il quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Aut. N° 27117/2004 del 13/05/04
Ag. delle Entrate Milano 2

Art. 3

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione da AREU.

Art. 4

AREU, ai sensi dell'art. 41, comma 3 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali e per la responsabilità civile contro terzi alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 5

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i soggetti destinatari della presente convenzione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso Decreto Legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

Durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla convenzione i soggetti destinatari della presente convenzione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dall'ente ospitante.

AREU garantisce che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, sono in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/08) e si impegna a rendere disponibili i dispositivi di protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte.

Le Parti si impegnano, inoltre, a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e di seguito riassunti rimandando a eventuali incontri specifici la definizione di ulteriori interventi rivolti a ridurre al minimo i rischi.

AREU si farà carico:

- degli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del D.Lgs. n. 81/08 in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale;
- della "Formazione generale e specifica dei lavoratori" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21 dicembre 2011;
- degli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza Sanitaria" del D.Lgs. n. 81/08 informando il servizio di medicina preventiva dell'ente promotore in merito a eventuali giudizi di idoneità con limitazioni/prescrizioni o non idoneità;
- qualora i soggetti destinatari della presente convenzione dovessero svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal D.Lgs. n. 230/95 tali da comportare, per i soggetti suddetti, la classificazione di lavoratori esposti, secondo quanto previsto dall'art. 65 del medesimo Decreto, di attuare quanto previsto dal Decreto di cui sopra in materia di radioprotezione degli stessi.

Art. 6

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., dal Reg. U.E. n. 679/2016, nonché dai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. U.E. n. 679/2016.

I medici in formazione dell'Università potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del periodo di formazione.

AREU si impegna a informare lo specializzando relativamente agli obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto nello svolgimento del periodo di formazione; a tal fine AREU autorizzerà gli stessi al trattamento dei dati nominandoli "soggetti autorizzati al trattamento".

Allo specializzando è fatto divieto di comunicare e/o diffondere a terzi i dati e le informazioni di cui ha conoscenza nell'ambito dello svolgimento del periodo di formazione. Tale obbligo dovrà essere osservato anche a seguito di modifica o cessazione delle attività presso gli spazi dei Servizi delegati ad AREU.

Le Parti si danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'AREU comporta il trattamento da parte di quest'ultima di dati personali di terzi di cui l'Università è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, AREU è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del Reg. U.E. n. 679/2016, come da separato atto allegato (Allegato A).

Art. 7

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha la durata pari a quella della Scuola di Specializzazione (quattro anni accademici) e, pertanto, fino al termine dell'anno accademico 2020/2021 oltre il quale potrà essere espressamente rinnovata mediante formale atto, previa richiesta esplicita di una delle Parti e accordo fra le Parti stesse.

Art. 8

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 9

Il presente atto è soggetto a imposta di bollo dovuta sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Parte I della Tariffa, D.P.R. 642/1972.

Art. 10

Per qualsiasi vertenza dovesse sorgere dall'interpretazione, esecuzione della presente convenzione, le Parti convengono di eleggere quale Foro competente il Foro di Milano.

Art. 11

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi vigenti in materia in quanto applicabili.

Art. 12

Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente convenzione è stato interamente negoziato tra le stesse, pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c..


Letto, approvato e sottoscritto

Elenco Allegati:

Allegato A. Nomina Responsabile Esterno Trattamento Dati

Milano, data dell'ultima firma.

10/10/2019

<p>UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE Il Consigliere Delegato</p>  <hr/> <p>Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi</p>	<p>AREU Il Direttore Generale</p> <hr/> <p>Dott. Alberto Zoli</p> 
---	--

ALLEGATO A

OGGETTO: Nomina del “Responsabile del Trattamento dei Dati” ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

La informiamo che il Regolamento Europeo in materia di dati personali 2016/679 (di seguito anche Regolamento UE*), entrato in vigore il 24 maggio 2016 e divenuto attuativo il 25 maggio 2018, stabilisce che il trattamento dei dati personali si debba svolgere nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche (c.d. Interessati), con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, quale diritto fondamentale previsto dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

VISTI:

- Il Regolamento UE in materia di dati personali, con particolare riferimento agli artt. 4 n. 8; 28; 30; 32; 33;
- Allegato A) alla presente nomina, di cui definizioni;
- Allegato B) alla presente nomina, di cui Trasferimento dati presso Paesi Terzi,

PREMESSO CHE:

- Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito anche “AREU” o “Responsabile”) e Università Vita-Salute San Raffaele di Milano (di seguito anche “Titolare” o “Società/Ente”) hanno stipulato una Convenzione (di seguito “Convenzione”) “a fini di didattica integrativa”, a seguito di deliberazione numero, del al fine di accogliere presso le Strutture di AREU gli studenti per lo svolgimento del tirocinio curriculare;
- In virtù di tale rapporto contrattuale, è posto in essere un trattamento di dati personali dell'Università e degli studenti;
- Il rapporto contrattuale di cui sopra integra fattispecie rilevante ai sensi del Regolamento UE e, pertanto, si rende necessario disciplinare il rapporto intercorrente fra le parti prevedendo specifici compiti e le istruzioni nei confronti del soggetto incaricato;
- AREU possiede l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e fornisce idonee garanzie del pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo della sicurezza in relazione alle finalità e modalità delle operazioni di trattamento;
- Il suddetto documento, e i relativi allegati, formano parte integrante e sostanziale della predetta Convenzione;
- La presente lettera di nomina si considera sostitutiva di tutte le precedenti lettere nomine o documenti ad esso assimilati.
- In caso di controversia tra i termini e le definizioni della presente nomina e il contratto prevarranno i termini e le definizioni della presente nomina.

CONSIDERATO:

che l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, nella persona del Consigliere Delegato, ricopre la funzione di Titolare del trattamento* dei dati personali – ex art. 4 del Regolamento UE, con la presente lettera NOMINA AREU ex art. 28 del Regolamento UE.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Aut. N° 27117/2004 del 13/05/04
Ag. delle Entrate Milano 2

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Trattamento dei Dati personali

I dati saranno trasmessi e conseguentemente trattati per conto del Titolare, tramite strumenti elettronici o comunque automatizzati e non, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi assunti nella menzionata Convenzione.

Il Titolare autorizza il Responsabile ad effettuare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, modifica, estrazione, consultazione, elaborazione, cancellazione, distruzione, raffronto tra dati, nonché quelli che verranno specificatamente affidati nell'ambito dell'attività oggetto della menzionata Convenzione.

Resta inteso che l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, quale Titolare del trattamento, è l'unica responsabile per la correttezza e della legittimità dei dati personali acquisiti e raccolti ed è tenuta ad adempiere a tutti gli obblighi di cui al Regolamento UE gravanti sul Titolare

Dati personali trattati	Interessati
Dati comuni	Studenti e- personale di Università Vita-Salute San Raffaele con sede a Milano che si occupa delle attività oggetto della Convenzione.

2. Sub-Responsabile*

Il Responsabile è autorizzato sin da ora a ricorrere ad altri responsabili (di seguito, "Sub-Responsabili") per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento di dati personali per conto del Titolare, imponendo agli stessi, per iscritto, attraverso appositi accordi vincolanti, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati cui è soggetto il Responsabile in virtù del presente atto di designazione, in particolare in relazione agli obblighi in materia di sicurezza.

Il Responsabile si impegna espressamente ad informare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione degli ulteriori Sub-Responsabili il Titolare, che avrà il diritto di opporsi a tali modifiche, comunicando la propria opposizione per iscritto entro 10 giorni dalla notifica da parte del Responsabile. Il Responsabile non ricorrerà ai Sub-Responsabile nei cui confronti il Titolare abbia manifestato la propria opposizione. Resta inteso che, in mancanza di opposizione, la modifica si intenderà accettata.

Resta espressamente inteso che il Responsabile rimarrà direttamente responsabile nei confronti della Società in ordine alle azioni e alle omissioni dei propri Sub-responsabili.

In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del Convenzione.

3. Obblighi generali del Responsabile

Il Responsabile e gli Autorizzati* da questi nominati sono tenuti, in forza di Legge e di Contratto, al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento dei dati.

La figura del Responsabile del trattamento dei dati personali è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina.

Più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, il Responsabile dovrà avere cura di:

- attenersi a quelle che sono le istruzioni dettate dal Titolare del trattamento, ovvero utilizzare gli strumenti e modalità previsti dallo stesso, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti l'attività svolta;
- verificare l'esattezza dei dati trasmessi e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nel Convenzione;
- individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento, Delegati Privacy, Amministratori di Sistema* e/o sub-responsabili esterni del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in Convenzione, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.

4. Obblighi di sensibilizzazione e formazione

Il Responsabile ha l'obbligo di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti gli eventuali collaboratori (dipendenti, stagisti, somministrati etc.) alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto della normativa *Privacy*.

5. Registro dei Trattamenti

È compito del Responsabile compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti* e condividerlo con il Titolare, limitatamente ai dati trattati in nome e per conto di quest'ultimo.

6. Misure di sicurezza

AREU nominata ha l'onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dal Regolamento UE e ulteriori provvedimenti dell'Autorità Garante, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali.

Tali misure e procedure sono volte ad assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi, nonché la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.

In particolare, deve:

- Predisporre procedure per testare, verificare e valutare l'efficacia delle misure adottate;
- Impostare i propri sistemi secondo i principi di *privacy by design e privacy by default**;
- Valutare l'esecuzione di un Risk Assessment nelle proprie procedure Privacy;
- Comunicare immediatamente al Titolare gli eventuali nuovi trattamenti da intraprendere nel proprio settore di competenza, provvedendo alle necessarie formalità di legge;
- Non diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nella Convenzione o necessari per l'adempimento dello stesso, senza la preventiva specifica autorizzazione del Titolare;
- Adottare misure di sicurezza informatiche quali: sistemi di autenticazione con credenziali di almeno 8 caratteri, permettendo l'accesso solo agli Incaricati e/o Amministratori di Sistema e/o Delegati Privacy muniti di credenziali di autenticazione, procedure di gestione delle credenziali di autenticazione, nonché di disattivazione delle stesse se non utilizzate da almeno 6 mesi o in caso di perdita della qualità che consente l'accesso ai dati, sistemi di autorizzazione per gli eventuali Autorizzati, Delegati Privacy e Amministratori di Sistema nominati e aggiornare periodicamente l'ambito del trattamento consentito a detti soggetti;
- Redigere procedure per le misure di sicurezza da adottare;
- Proteggere la documentazione cartacea;
- Proteggere gli strumenti elettronici e i dati rispetto a trattamenti illeciti e ad accessi non consentiti, adottando antivirus e software volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici, da aggiornare con cadenza almeno semestrale e/o adottare procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi, che prevedano il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale e/o procedure di pseudonimizzazione;
- Mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni stabilite dal Regolamento UE, da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull'evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili;
- Comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli Interessati (a titolo esemplificativo: accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, portabilità dei propri dati), così come previsto dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE;
- Avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora riceva ispezioni o richieste di informazioni, documenti e/o ulteriori informazioni, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto;
- Fornire al Titolare, su semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure e/o accertamenti effettuati dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione della Convenzione in vigore tra le parti;
- Fornire al Titolare, su semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere un'adeguata valutazione d'impatto della protezione dei dati trattati;
- Assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato.

Tali attività sono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo. Per tutti gli obblighi ed adempimenti non espressamente indicati nel suddetto documento, si rinvia al Contratto stipulato tra Titolare e Responsabile e alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché agli artt. 32 e ss del Regolamento UE.

Il Titolare vigilerà periodicamente sulla puntuale osservanza delle disposizioni qui impartite al Responsabile e verificherà il perdurare dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità che hanno influito sulla designazione del Responsabile, anche attraverso specifiche ispezioni presso gli uffici del Responsabile.

Eventuali evoluzioni e/o modifiche delle misure di sicurezza dovute a mutate esigenze del Titolare e/o a modifiche e aggiornamenti della normativa in materia di protezione dei dati personali saranno adottate ed implementate dal Responsabile e/o suoi eventuali subappaltatori a onere e spese del Titolare e su espressa richiesta ed indicazione da parte di quest'ultimo e anche sulla base della valutazione di impatto che sarà suo onere condurre in qualità di Titolare del trattamento, se del caso con la collaborazione del Responsabile.

7. Violazione di dati personali ed obbligo di notifica

Il Responsabile dovrà notificare tramite PEC all'indirizzo unisr@pec.it e via mail all'indirizzo privacy@unisr.it al Titolare del Trattamento, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 48 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati (Data Breach*), ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti.

Tale notifica deve contenere:

- Una descrizione dettagliata della violazione della sicurezza e delle possibili conseguenze;
- Il numero di interessati coinvolti;
- La tipologia di dati che è stato oggetto di Data Breach;
- Gli eventuali contatti del DPO*;
- Una descrizione delle misure adottate o da adottarsi per arginare il rischio.

8. Marketing

Il Responsabile, in virtù della presente nomina, per lo svolgimento dell'attività di Marketing, è tenuto a rispettare le disposizioni previste dalla Direttiva 2000/31/CE, dalle Linee Guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam n.174/2013 e dal G.U. n.2543820/2013.

9. Conservazione e cancellazione dei dati personali

Si precisa che tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, della Convenzione.

I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore.

All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento o per espressa e motivata richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare tramite trasmissione sicura dei file in un formato comunicato da quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto.

10. Trasferimento dei dati personali verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali

Laddove i dati personali vengano trasferiti e/o comunicati dal Responsabile al di fuori dell'Area Economica Europea o in un territorio con un livello di protezione dei dati non riconosciuto dalla Commissione Europea, devono essere comunicate le misure volte a garantire un'adeguata tutela della riservatezza e della genuinità del dato come previsto dal Regolamento UE (Rif. Allegato B).

11. Audit

Il Responsabile garantisce al Titolare e al Garante Privacy di effettuare verifiche sulla correttezza e liceità dei trattamenti effettuati.

Tali verifiche potranno avvenire con visite di incaricati del Titolare o dell'Autorità Garante presso i locali, con accessi ai PC, ai documenti, agli atti e a quanto ragionevolmente richiesto per garantire il rispetto degli obblighi disciplinati dalla presente nomina.

Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari e fornendo la documentazione eventualmente richiesta.

12. Responsabilità e manleve

Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da violazioni poste in essere dal Responsabile del trattamento che si discostino dalle istruzioni previste nella presente nomina.

Qualora il Responsabile si sia attenuto alle istruzioni fornite dalla presente nomina e abbia notificato preventivamente ed in forma scritta che queste avrebbero potuto comportare violazioni di legge, il Titolare è tenuto a indennizzare quest'ultimo a fronte di eventuali reclami sollevati contro di lui.

Resta, altresì, inteso che nessun ulteriore compenso o rimborso spetterà al Responsabile per l'assunzione della funzione per il trattamento dei dati personali di cui alla presente nomina.

13. Revoca

La presente nomina si intende revocata qualora vengano meno i requisiti ivi previsti o si verifichi una non conformità al Regolamento UE.

14. Disposizioni conclusive

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13, lettera e) del Regolamento UE, il nominativo del Responsabile sarà indicato in un elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, il quale potrà essere inserito nel sito internet del Titolare, ovvero reso altrimenti conoscibile agli Interessati in modo agevole con l'adozione di altre modalità.

Resta inteso che la nomina quale Responsabile, come prevista e disciplinata nella presente comunicazione, potrà essere liberamente revocata in qualsiasi momento dal Titolare.

Il Titolare si riserva, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare e adeguare le presenti istruzioni impartite ai sensi delle disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali.

- Allegato A: Definizioni
- Allegato B: Clausole contrattuali per trasferimento dati Extra UE
- Registro delle attività di Trattamento del Responsabile

La preghiamo, dunque, di volerci cortesemente restituire copia della presente sottoscritta per accettazione.

Con i migliori saluti.

Firma del Titolare

Università Vita-Salute San Raffaele



dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi


ACCETTAZIONE NOMINA

Per AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

Il Direttore Generale p.t., Dott. Alberto Zoli, accetta la presente nomina nei contenuti, limiti, obblighi ed istruzioni in essa indicati.

....., li _____

Firma per visione ed accettazione



ALLEGATO A)

***Regolamento UE 2016/679 (GDPR):** Regolamento Generale per la Protezione dei dati che modifica l'approccio alla privacy in termini di maggiore tutela degli interessati, responsabilizzazione delle aziende ed inasprimento del sistema sanzionatorio.

*** Garante per la Protezione dei Dati Personali:** Autorità amministrativa indipendente istituita da uno Stato al fine di assicurare la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali ed il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali.

***Titolare del trattamento:** si tratta della persona fisica, giuridica, ente o organizzazione cui fa capo il trattamento dei dati. Come Titolare dovrà individuare le finalità del trattamento e le modalità del medesimo, nonché istruire e monitorare l'attività dei Responsabili interni/esterni.

***Responsabili esterni:** persona fisica, giuridica, ente o organismo al quale il Titolare del trattamento assegna compiti di gestione o controllo sui dati personali fornendone le istruzioni e monitorandone l'attività.

***Autorizzati al trattamento dei dati:** soggetti facenti parte l'organizzazione aziendale che elaborano o utilizzano materialmente dati personali per conto del Titolare e su istruzioni dello stesso.

***Amministratore di sistema:** figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti informatici con cui vengono trattati dati personali, tra questi: sistemi di gestione dei database, software complessi, reti locali. Il soggetto prescelto deve rispettare requisiti di affidabilità e competenze tecniche.

***Registro dei trattamenti:** registro indicante le attività di trattamento poste in essere per volere del Titolare/Responsabile del trattamento. Si tratta di uno strumento utile a comprovare la correttezza dell'operato dell'organizzazione;

***Data Protection Officer:** Nuova figura di riferimento per la protezione dei dati personali al fine di garantire l'accountability aziendale;

***Privacy by Design and by Default:** Obbligo di strutturare tutti i nuovi processi, servizi e prodotti aziendali in conformità alla normativa sulla Privacy sin dalla loro fase di progettazione;

***Data Protection Impact Assessment:** Obbligo di effettuare una valutazione d'impatto sui trattamenti di dati ad alto rischio;

***Misure di sicurezza adeguate:** Necessità di adottare adeguate misure di sicurezza in base al livello di rischio rilevato;

***Sanzioni Amministrative:** Quadro sanzionatorio più oneroso con sanzioni che possono arrivare fino a 20 milioni di Euro o fino al 4% del fatturato mondiale annuo;

*Data Breach: Obbligo di registrare e di notificare all'Autorità di controllo tutte le violazioni di dati personali subite

ALLEGATO B)

Clausole Contrattuali Trasferimento dati fuori dallo spazio economico europeo

Il Trasferimento dei dati verso un Paese Terzo o un'organizzazione internazionale è ammesso se, a parere della Commissione Europea, garantisca un livello di protezione dei dati adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di alcuna autorizzazione (art. 45 GDPR).

In mancanza di una decisione di adeguatezza, il Responsabile del trattamento può trasferire i dati solo se l'impianto normativo del Paese Terzo fornisca adeguate garanzie e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi (art. 46 GDPR).

Il trasferimento è ammesso qualora un gruppo di imprese che trasferisca dati a una o più *branch* con sede in Paesi Terzi non adeguati, disponga di una nutrita regolamentazione in materia di protezione dei dati (art. 47 GDPR).

In assenza dei requisiti sopra indicati, è consentito il trasferimento dati verso un Paese Terzo nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi (art. 49 GDPR):

- L'interessato abbia acconsentito al trasferimento dei dati dopo essere stato informato dei rischi legati allo stesso;
- Il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto;
- Il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico e per accertare esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
- Il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato, qualora questi si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.

In conclusione, il Responsabile del trattamento non potrà trasferire dati fuori dallo spazio economico europeo se non in presenza di una delle condizioni sopra elencate.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Aut. N° 27117/2004 del 13/05/04
Ag. delle Entrate Milano 2

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEL RESPONSABILE

In ottemperanza all'articolo 30 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679, il presente Registro del Responsabile del Trattamento contiene le seguenti informazioni:

- a. nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b. le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c. ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'Organizzazione Internazionale;
- d. ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

1.TITOLARE:

NOME: Università Vita-Salute San Raffaele con sede a Milano

DATI DI CONTATTO: privacy@univr.it

RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE: Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi

2. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:

NOME/RAGIONE SOCIALE: AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

DATI DI CONTATTO: protocollo@pec.areu.lombardia.it; affari.generalilegali@areu.lombardia.it

RAPPRESENTANTE DEL RESPONSABILE: Dott. Alberto ZOLI

3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI:

Presente

NOME E COGNOME: Avv. Alessandro Ovidia

DATI DI CONTATTO: dpo@areu.lombardia.it

4. TIPOLOGIA DATI TRATTATI:

Dati Comuni degli studenti e del personale di Università Vita-Salute San Raffaele che si occupa delle attività oggetto della Convenzione

5. TRATTAMENTI EFFETTUATI:

raccolta e registrazione (fase preliminare);

organizzazione, strutturazione, modificazione, adattamento, estrazione, raffronto, interconnessione, uso (fase di elaborazione);

conservazione e consultazione (fase residuale).

6. TRASFERIMENTO DEI DATI PAESI TERZI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI:

(Inserire Paesi Terzi ove avviene il trattamento dei dati)

No

7. MISURE TECNICHE e ORGANIZZATIVE ADOTTATE:

- Non diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nella Convenzione o necessari per l'adempimento dello stesso, senza la preventiva specifica autorizzazione del Titolare;
- Adottare misure di sicurezza informatiche quali: sistemi di autenticazione con credenziali, accesso solo agli Incaricati e/o Amministratori di Sistema e/o Delegati Privacy muniti di credenziali di autenticazione, procedure di gestione delle credenziali di autenticazione, nonché di disattivazione delle stesse se non utilizzate da almeno 6 mesi o in caso di perdita della qualità che consente l'accesso ai dati, sistemi di autorizzazione per gli eventuali Autorizzati, Delegati Privacy e Amministratori di Sistema nominati e aggiornare periodicamente l'ambito del trattamento consentito a detti soggetti;
- Protezione della documentazione cartacea;
- Protezione degli strumenti elettronici e i dati rispetto a trattamenti illeciti e ad accessi non consentiti, adottando antivirus e software volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici, con aggiornamenti, misure di custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi, che prevedano il salvataggio dei dati;
-

8. DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DEGLI INTERESSATI:

- Personale di Università Vita-Salute San Raffaele con sede a Milano che si occupa delle attività oggetto della Convenzione
 - Studenti dell'Università Vita-Salute San Raffaele
-

9. CATEGORIE DI DESTINATARI:

Personale di AREU (Direzione e Comparto) o personale di strutture funzionalmente dipendenti da AREU (Articolazione Aziendale Territoriale AAT 118, Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza (SOREU)) che si occupa della gestione delle pratiche di attivazione di Tirocinio Curricolare e di ospitare gli studenti di Università Vita-Salute San Raffaele con sede a Milano ammessi al Tirocinio.

10 TERMINI ULTIMI PER LA CANCELLAZIONE:

Per il tempo necessario per adempiere alle finalità sopra elencate (art. 5, lett. e) GDPR) e, comunque, nel rispetto dei tempi di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato da Regione Lombardia (Decreto n. 1575 del 3.3.2015). In particolare, secondo quanto indicato dal Titolo 1, punto 1.03 "Amministrazione generale - Protocolli di intesa, convenzioni con enti pubblici e privati, no profit", la documentazione relativa a "Convenzioni/collaborazioni con istituzioni varie (incluse convenzioni di tirocinio e convenzioni per accertamento d'ufficio PA certificanti)", dovrà essere conservata per un periodo di tempo illimitato.

Milano, 01 aprile 2022
UniSR/CD/[0]/AFDAE

Spettabile
Azienda Regionale Emergenza Urgenza
Regione Lombardia

Trasmessa a mezzo email

OGGETTO: ADDENDUM MODIFICATIVO ALLA CONVENZIONE A FINI DI DIDATTICA INTEGRATIVA STIPULATE CON UNISR

Gentili Signori,
facciamo seguito alle convenzioni a fini di didattica integrativa relativa alla scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e stipulata il 10 ottobre 2019 (di seguito le "Convenzioni") per proporre di concludere il seguente addendum modificativo della Convenzione.

PREMESSO CHE

- A. Ai fini di mantenere l'adeguatezza della rete formativa delle scuole di specializzazione dello scrivente Ateneo risulta necessario prorogare la durata delle Convenzioni, espressamente individuata e coincidente con il termine dell'anno accademico 2020/2021 ("Data di Scadenza");
- B. Le Parti intendono con il presente addendum modificare la Data di Scadenza così da prorogare la durata sino alla conclusione dell'anno accademico 2021/2022.

Tutto ciò premesso, e costituendo le premesse parti integrali e sostanziali del presente addendum, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto dell'addendum

- 1.1 Ferme restando tutte le altre previsioni delle Convenzioni, le Parti convengono di prorogare la durata delle Convenzioni **sino alla conclusione dell'anno accademico 2021/2022 (e quindi sino al 31 ottobre 2023)**.

Articolo 2 – Varie

- 2.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente addendum non esplica alcun effetto novativo in relazione al contenuto delle Convenzioni né alle obbligazioni in esse contenute.
- 2.2 Le Parti si danno altresì reciprocamente atto ed accettano che il presente Addendum è strettamente connesso con le Convenzioni.
- 2.3 Resta invariata ogni altra previsione delle Convenzioni non modificata con il presente atto.

Qualora conveniate con quanto sopra esposto, Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire copia della presente per ricevuta ed accettazione.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Delegato

Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi

Per ratifica ed accettazione

[e]
[e]
[e]

[e]

Commento [DL1]: A cura dell'ente

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.



UnISR INTERNATIONAL RANKINGS

*QS World University Rankings 2020
Times Higher Education 100 Under 50 2020



Ranked in the top 25 universities
under 50 years old*



Ranked in the top 200 universities
for Medicine*





UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

Milano, 19 aprile 2022
UniSR/CD/296/AFDAE

Spettabile
Azienda Regionale Emergenza Urgenza
Regione Lombardia
Via Alfredo Campanini, 6
20124 Milano (MI)

Trasmessa a mezzo email

OGGETTO: ADDENDUM MODIFICATIVO ALLA CONVENZIONE A FINI DI DIDATTICA INTEGRATIVA STIPULATE CON UniSR

Gentili Signori,
facciamo seguito alla convenzione a fini di didattica integrativa relativa alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e stipulata il 10/10/2019 (di seguito le “**Convenzioni**”) per proporre di concludere il seguente addendum modificativo della Convenzione.

PREMESSO CHE

- A. Ai fini di mantenere l’adeguatezza della rete formativa delle scuole di specializzazione dello scrivente Ateneo risulta necessario prorogare la durata delle Convenzioni, espressamente individuata e coincidente con il termine dell’anno accademico 2020/2021 (“Data di Scadenza”);
- B. Le Parti intendono con il presente addendum modificare la Data di Scadenza così da prorogare la durata sino alla conclusione dell’anno accademico 2021/2022.

Tutto ciò premesso, e costituendo le premesse parti integrali e sostanziali del presente addendum, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto dell’addendum

- 1.1 Ferme restando tutte le altre previsioni delle Convenzioni, le Parti convengono di prorogare la durata delle Convenzioni **sino alla conclusione dell’anno accademico 2021/2022 (e quindi sino al 31 ottobre 2023).**

Università Vita-Salute San Raffaele

Via Olgettina 58 – 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152 – N° REA MI-1511742

www.unisr.it



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

Articolo 2 – Varie

2.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente addendum non esplica alcun effetto novativo in relazione al contenuto delle Convenzioni né alle obbligazioni in esse contenute.

2.2 Le Parti si danno altresì reciprocamente atto ed accettano che il presente Addendum è strettamente connesso con le Convenzioni.

2.3 Resta invariata ogni altra previsione delle Convenzioni non modificata con il presente atto.

Qualora conveniate con quanto sopra esposto, Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire copia della presente per ricevuta ed accettazione.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Delegato

Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi

Per ratifica ed accettazione

Azienda Regionale Emergenza Urgenza
Regione Lombardia
Il Direttore Generale

Dott. Alberto Zoli

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Università Vita-Salute San Raffaele

Via Olgettina 58 – 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152 – N° REA MI-1511742

www.unisr.it

Data Ricezione: 26/04/2022 14:45:26
Destinatari: "affari.generalilegali@areu.lombardia.it"
<affari.generalilegali@areu.lombardia.it>
Mittente: segreteria.scuolespecializzazione@unisr.it
Oggetto: UNISR_Rinnovo Convenzioni Didattica Integrativa_AREU Regione
Lombardia
Data Spedizione: 20/04/2022 16:32:47
Tipo Messaggio: NONPEC